

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA 64/20

Lussemburgo, 28 maggio 2020

Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-597/18 P Consiglio / K. Chrysostomides & Co. e a., C-598/18 P Consiglio / Bourdouvali e a., C-603/18 P K. Chrysostomides & Co. e a. / Consiglio e C-604/18 P Bourdouvali e a. / Consiglio

Stampa e Informazione

Secondo l'avvocato generale Pitruzzella, i giudici dell'Unione non sono competenti a conoscere delle azioni di risarcimento del danno intentate nei confronti dell'Eurogruppo

L'Eurogruppo è un organismo informale che esprime una forma particolare dell'intergovernalismo presente nell'architettura costituzionale dell'Unione economica e monetaria e che opera come «ponte» tra le istanze nazionali, dell'Unione e intergovernative

Nel corso dei primi mesi del 2012, diverse banche con sede a Cipro, tra cui la Cyprus Popular Bank (Laïki) e la Trapeza Kyprou Dimosia Etaireia (Bank of Cyprus o BoC), hanno incontrato difficoltà finanziarie. Il governo cipriota ha, quindi, presentato una domanda di assistenza finanziaria al presidente dell'Eurogruppo ¹ che ha indicato che l'assistenza finanziaria richiesta sarebbe stata fornita dal Meccanismo europeo di stabilità (MES) nell'ambito di un programma di aggiustamento macroeconomico che si doveva concretizzare in un protocollo di intesa. La negoziazione di tale protocollo è stata condotta, da un lato, dalla Commissione insieme alla Banca centrale europea (BCE) e al Fondo Monetario Internazionale (FMI) e, dall'altro, da Cipro. In una dichiarazione del marzo 2013, l'Eurogruppo ha indicato che i negoziati avevano portato a un progetto di protocollo di intesa sulla ristrutturazione della BoC e della Laïki. La Commissione, in nome del MES, e Cipro hanno poi firmato il protocollo e il MES ha concesso un'assistenza finanziaria a tale Stato membro. Il 25 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/236 relativa a misure specifiche per ripristinare la stabilità finanziaria e la crescita sostenibile ².

Diversi singoli e diverse società erano all'epoca titolari di conti di deposito presso la Laïki e la BoC oppure azionisti o creditori obbligazionisti delle stesse. I singoli e le società interessati ritengono che l'attuazione delle misure convenute con le autorità cipriote abbia provocato una riduzione sostanziale del valore dei loro depositi, delle loro azioni o dei loro titoli di credito obbligazionari. Essi hanno allora proposto ricorsi per responsabilità extracontrattuale dinanzi al Tribunale dell'Unione europea nei confronti, tra l'altro, dell'Eurogruppo, per essere risarciti delle perdite che ritengono di aver subito a causa di tali misure.

Con le sue sentenze del 13 luglio 2018, il Tribunale ha respinto tali domande di risarcimento del danno per il motivo che la condizione dell'illiceità del comportamento contestato all'Unione europea non era soddisfatta. ³ Esso ha parimenti respinto le eccezioni di irricevibilità sollevate dal Consiglio riguardo ad azioni di risarcimento del danno intentate, tra l'altro, nei confronti dell'Eurogruppo, ritenendo che quest'ultimo sia un'entità dell'Unione formalmente istituita dai trattati e destinata a contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione.

Le impugnazioni proposte dal Consiglio dinanzi alla Corte di giustizia sollevano la questione della possibilità di qualificare l'Eurogruppo come «istituzione» ai sensi del diritto dell'Unione ⁴ e, quindi, della competenza dei giudici dell'Unione in materia di azioni di risarcimento del danno intentate nei

¹ Riunione informale dei ministri degli Stati membri la cui moneta è l'euro.

² Decisione 2013/236/UE del Consiglio, del 25 aprile 2013, destinata a Cipro, relativa a misure specifiche per ripristinare la stabilità finanziaria e la crescita sostenibile (GU 2013, L 141, pag. 32).

³ Sentenze del 13 luglio 2018, <u>T-680/13</u> K. Chrysostomides & Co. e a./Consiglio e a. e <u>T-786/14</u> Bourdouvali e a./ Consiglio e a, v. comunicato stampa n. <u>108/18</u>.

⁴ Articolo 340, secondo comma, TFUE.

confronti di tale organismo, riguardanti eventuali danni cagionati da atti asseritamente pregiudizievoli da esso posti in essere.

Nelle sue conclusioni odierne, l'avvocato generale Giovanni Pitruzzella propone alla Corte di annullare le sentenze del Tribunale nella parte in cui respingono le eccezioni di irricevibilità sollevate dal Consiglio riguardo all'Eurogruppo.

Secondo l'avvocato generale, al fine di verificare se l'Eurogruppo possa o meno essere qualificato come «istituzione dell'Unione», occorre comprendere la natura giuridica di tale organismo e il suo posizionamento nel quadro istituzionale dell'Unione economica e monetaria (UEM) ⁵.

A tal fine, procedendo a un'analisi dell'architettura costituzionale dell'UEM alla luce della giurisprudenza della Corte, egli ricorda, innanzitutto, che l'Eurogruppo non può essere qualificato come organo dell'Unione ai fini della proposizione di un ricorso di annullamento. ⁶

Analizzando, poi, la costituzione di tale organo, le sue funzioni e il suo funzionamento concreto, l'avvocato generale sottolinea che la sua influenza resta meramente politica. Infatti, in quanto organismo di natura informale, l'Eurogruppo non solo non dispone di competenze proprie, ma non ha alcun potere di sanzionare l'inottemperanza da parte dei suoi partecipanti in relazione all'attuazione degli obiettivi politici convenuti.

Per quanto riguarda la natura giuridica e la qualificazione costituzionale dell'Eurogruppo, tale organo opera come «ponte» tra il livello nazionale, il livello dell'Unione e il livello intergovernativo esterno al diritto dell'Unione. Esso deve essere considerato, infatti, come un organismo espressione di una forma particolare dell'intergovernalismo presente nell'architettura costituzionale dell'UEM. Nato come organismo prettamente intergovernativo, nel complesso quadro del coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri nell'ambito dell'UEM, esso assicura una funzione di raccordo tra la sfera statale e quella dell'Unione. Il trattato di Lisbona ha riconosciuto l'esistenza di tale organismo esterno al quadro giuridico dell'Unione e ha formalizzato la partecipazione della Commissione e della BCE ai suoi lavori, ma non ha inteso modificarne la natura giuridica legata al suo ruolo di «ponte» tra gli Stati membri e l'Unione.

A tale riguardo, i giudici dell'Unione non sono competenti a conoscere delle azioni di risarcimento del danno intentate nei confronti di tale organismo, per eventuali danni cagionati da atti asseritamente pregiudizievoli posti in essere dall'Eurogruppo. Di conseguenza, i ricorsi introdotti, in primo grado, dalla K. Chrysostomides & Co. e a. e da Bourdouvali e a. sono irricevibili nella misura in cui sono diretti nei confronti dell'Eurogruppo.

Tuttavia, per quanto riguarda le esigenze connesse al rispetto del principio della tutela giurisdizionale effettiva, il fatto che l'Eurogruppo non venga qualificato come istituzione ai sensi del diritto dell'Unione non esclude la responsabilità dell'Unione, per le azioni con cui il Consiglio e la Commissione danno attuazione alle decisioni di tale organo. I singoli e le società interessati possono agire per ottenere il risarcimento del danno nei confronti delle istanze dell'Unione, generalmente il Consiglio, che attuano gli accordi conclusi in seno all'Eurogruppo. Nel caso di specie, poteva essere proposta un'azione nei confronti del Consiglio, per chiedere il risarcimento derivante dall'adozione della decisione 2013/236, nonché nei confronti della

_

⁵ L'UEM è caratterizzata da un'architettura costituzionale «asimmetrica», in relazione ai due elementi da cui essa è costituita, ossia la politica monetaria e la politica economica. Se, da un lato, all'Unione è stata conferita la competenza esclusiva in materia di politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, dall'altro, il controllo delle politiche economiche, incluse quella di bilancio e quella fiscale, rimane di competenza degli Stati membri. Il coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri ha luogo in un ambito che coinvolge necessariamente tre livelli operativi distinti: quello nazionale, quello dell'Unione e quello intergovernativo. Può diventare pertanto alquanto difficile tracciare una frontiera netta tra azioni intraprese a livello intergovernativo e a livello dell'Unione e, pertanto, anche tra organismi di natura intergovernativa e organi dell'Unione. Nella sua giurisprudenza, la Corte ha sempre cercato di mantenere il delicato equilibrio costituzionale ed istituzionale.

⁶ Punto 61 della sentenza del 20 settembre 2016 della Corte nelle cause riunite da <u>C-105/15 P a C-109/15 P</u> Mallis e Malli / Commissione e BCE, v. comunicato stampa n. 102/16.

Commissione e della BCE per l'esame dell'attuazione del programma di aggiustamento macroeconomico per Cipro. Inoltre, non è escluso che, in circostanze eccezionali, possano essere considerate imputabili alla Commissione le conseguenze dannose derivanti da un'eventuale sua inerzia nel controllare la compatibilità con il diritto dell'Unione delle decisioni dell'Eurogruppo.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il <u>testo integrale</u> delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575